

Con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 2004, nel procedimento tra Media-kabel BV e il Commissariaat voor de Media, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1a. Se la nozione di «trasmissione televisiva» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che in tale nozione non rientra un «servizio della società dell'informazione», come menzionato nell'art. 1, n. 2, della direttiva 98/34/CE ⁽²⁾, come modificata con la direttiva 98/48/CE ⁽³⁾, bensì nel senso che in essa rientrano i servizi quali definiti nell'elenco indicativo riprodotto nell'allegato V della direttiva 98/34/CE che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva 98/34/CE, in particolare nel n. 3 di detto elenco, fra cui i «near video on demand», che non sono quindi i «servizi della società dell'informazione».
- 1b. Qualora la questione 1a sia risolta negativamente, in quale modo si debba distinguere tra la nozione di «trasmissione televisiva» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CE e la nozione, in esso del pari contenuta, di «servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche su richiesta individuale».
- 2a. In base a quali criteri si debba stabilire se un servizio come quello in esame sia un servizio di trasmissione televisiva oppure un servizio della società dell'informazione, servizio costituito da segnali codificati, diffusi in una rete, appartenenti ad un'offerta di films scelti dall'offerente che, da parte degli abbonati contro speciale versamento per film, grazie ad una chiave da inviare da parte dell'offerente a richiesta individuale, possono essere decodificati e visti in diversi orari, stabiliti dall'offerente, servizio che contiene elementi di un servizio (individuale) della società dell'informazione e nel contempo elementi di un servizio di trasmissione televisiva.
- 2b. Se al riguardo si debba attribuire particolare importanza al punto di vista dell'abbonato o piuttosto al punto di vista dell'offerente del servizio. Se al riguardo rilevino i tipi di servizi che sono in concorrenza con il servizio in esame.
3. Se nella specie rilevi il fatto che:

— da un lato, la qualificazione di un servizio come quello in esame come «servizio della società dell'informazione», cui non si applica la direttiva 89/552/CE, potrebbe compromettere l'efficacia della direttiva, in particolare tenuto conto dell'obiettivo stabilito da detta direttiva di dedicare una determinata percentuale di ore di trasmissione alle opere europee, mentre

— d'altro lato, qualora la direttiva 89/552/CE si applichi comunque, l'obbligo da essa stabilito di assegnare alle opere europee una determinata percentuale di ore di trasmissione non ha molto senso, in quanto gli abbonati pagano per ogni film e possono vedere soltanto il film per cui hanno pagato.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 23 febbraio 2004.

(Causa C-90/04)

(2004/C 94/58)

Il 23 febbraio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Josef Christian Schiefferer e Gregorio Valero Jordana, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo finora presentato alla Commissione la relazione per il 2001, che, secondo l'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/32/CE ⁽¹⁾, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, andava presentata entro il 30 giugno 2002, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 7, n. 1, della stessa;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 1999/32/CE, sulla base dei risultati della campionatura e delle analisi eseguite a norma dell'art. 6, gli Stati membri presentano alla Commissione, ogni anno ed entro il 30 giugno, una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi contemplati dalla detta direttiva e usati nel loro territorio durante l'anno civile precedente.

Di conseguenza la Repubblica d'Austria avrebbe dovuto presentare la prima relazione per il 2001 entro il 30 giugno 2002. Fino alla proposizione del presente ricorso la Repubblica d'Austria non ha adempiuto tale obbligo e ha quindi violato quanto prescritto dall'art. 7, n. 1, della direttiva 1999/32/CE.

⁽¹⁾ GU L 121, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentata il 25 febbraio 2004.

(Causa C-91/04)

(2004/C 94/59)

Il 25 febbraio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K. Banks e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari ai fini della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2001, 2001/29/CE ⁽¹⁾, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti